

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
delle Province di  
NOVARA  
VERBANO - CUSIO - OSSOLA

---

28.100 Novara - via F.lli Rosselli, 10 - Tel. (0321) 35.120 - Fax (0321) 36.481  
e-mail [architettinovara@archiworld.it](mailto:architettinovara@archiworld.it) PEC [oappc.novara-vco@archiworldpec.it](mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it)

Prot. n° 2015/1192  
Novara, 29 ottobre 2015  
PEC

Dott. Pianificatore Territoriale

Oggetto: Competenze. Tua richiesta parere.

Caro \_\_\_\_\_,

vista la Tua mail, oramai per altro datata, innanzitutto mi scuso a nome dell'Ordine per non aver provveduto prima ad inoltrarti risposta.

Al riguardo avevamo già da tempo interpellato il nostro consulente legale, che ci ha fornito argomentazioni in virtù delle quali mi sento di poterTi rispondere come segue.

La base di partenza è quanto disposto dal DPR 328/2001, contenente modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato, nonché della disciplina di taluni ordinamenti.

L'art. 15 in particolare ha istituito nell'Albo due sezioni, la sezione A (riservata solo a coloro in possesso di laurea quinquennale o specialistica) e la sezione B (riservata ai laureati triennali). La sezione A è a sua volta suddivisa in quattro settori (architettura, pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici ed ambientali), mentre la sezione B è suddivisa in due settori (architettura e pianificazione).

L'articolo 16, invece norma le attività professionali attribuite a ciascun settore delle due sezioni, stabilendo espressamente quali sono "gli oggetti" delle attività professionali.

In particolare:

*"2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «pianificazione territoriale»:*

- a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;*
- b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;*
- c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."*

Esaminando poi anche la disciplina attuativa in seguito intervenuta ancor meglio si può comprendere quanto segue:

- Nel caso in cui un architetto abbia conseguito l'abilitazione professionale all'esito degli esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente rispetto al DPR 380/2001, costui può iscriversi a uno o più settori della sezione A dell'Albo;

- Nel caso in cui invece l'abilitazione professionale sia stata conseguita in epoca successiva all'entrata in vigore della normativa di cui sopra, devono conseguire l'abilitazione professionale a seguito dell'apposito esame di Stato che consenta di accedere a tale professione.

Pertanto, sentito anche il legale si ritiene che un architetto, che ha sostenuto l'Esame di Stato e si è iscritto all'Ordine professionale (nel settore "architetto") in un'epoca successiva alla riforma del 2001, non ha titolo per svolgere la professione di "pianificatore", per la quale oggi è previsto un percorso di studi ad hoc.

Se l'iscrizione nel settore "architettura", si fosse collocata anteriormente al 2001, l'architetto avrebbe potuto legittimamente svolgere la professione di "pianificatore", l'aspetto particolare quindi non risiede tanto nella semplice iscrizione nel settore "architettura", quanto piuttosto nel tempo in cui è avvenuta l'iscrizione (ante o post 2001).

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, ricordandoti che comunque che il nostro consulente legale è a disposizione degli Iscritti.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Arch. Nicoletta Ferrario

